

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONE DELL'11 MARZO 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL GENOA C. F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FLORES ANTONIO FLORO SEGUITO GARA CATANIA/GENOA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)

Con decisione dell'1.3.2011 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Antonio Floro Flores del Genoa “per avere al 24° del II° tempo, all'atto della sostituzione, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

In particolare dal rapporto del quarto uomo si legge che il calciatore si rivolgeva a lui stesso e all'assistente numero 1, protestando con frasi del tipo “vergognatevi, vi siete cagati addosso”.

Ed è per tale motivo che il quarto ufficiale richiamava l'attenzione dell'arbitro per far espellere il calciatore.

Propone reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto, anche con eventuale commutazione della squalifica residua in ammenda.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto in parte per i seguenti motivi.

La difesa della società insiste molto sul fatto che si sia trattato di una critica meramente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

Tale assunto può essere solo in parte accettato, in quanto la frase pronunciata da Floro Flores è comunque offensiva proprio per la carica intrinseca di inurbanità.

Appaiono diversi i casi enunciati dalla difesa del Genoa, trattati e decisi da questa Corte, in quanto riguardavano espressioni sicuramente meno colorite di quelle adoperate nella fattispecie che ci occupa.

Si rientra, quindi, senz'altro nella fattispecie di cui all'art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S., in quanto le espressioni adoperate sono, per lo meno, irrispettose.

Oltre tutto il calciatore è stato anche espulso.

Pur tuttavia occorre evidenziare, *ex officio*, un ulteriore aspetto che concorre a far propendere per il parziale accoglimento e, per l'effetto, per la riduzione della squalifica (con derubricazione in ammenda) e cioè il fatto che il referto arbitrale, per quanto dotato di fede privilegiata, è, nel caso di specie, impreciso.

Il quarto ufficiale, infatti, parla di espressioni “del tipo”, come ad indicare un *genus* di frasi volgari e non riferisce, dunque, in modo netto le frasi realmente proferite, virgolettandole soltanto.

Tale imprecisione fa perdere al referto parte di quella forza che le è connaturata e lascia

intravedere un'ombra formale sulla reale carica ingiuriosa o irrispettosa della frase.

Appare equo, pertanto, ridurre le giornate di squalifica, derubricando una giornata in ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Genoa C. F.C. di Genova riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Flores Antonio Floro a 1 giornata e all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/BOLOGNA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)

Con reclamo dell'8.3.2011, il Bologna F.C. 1909 ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 145 dell'1.3.2011, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla stessa la sanzione dell'ammenda di €10.000,00, per avere suoi sostenitori, durante l'intervallo, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e, nel corso del secondo tempo, una decina di pezzi di seggiolini in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

La reclamante sostiene l'illegittimità del provvedimento assumendo che la norma di riferimento non può essere strettamente applicabile alle società ospitate che, di fatto, proprio in quanto tali, sono impossibilitate ad invocare il contestuale ricorso di tutte le attenuanti in essa previste. Prosegue asserendo che, comunque, pur non potendo le stesse ricorrere, il Giudice Sportivo avrebbe comunque riconosciuto l'esistenza della scriminante che esclude, in modo assoluto, la relativa responsabilità societaria. Conclude, infine, stigmatizzando la eccessività della sanzione sia rispetto ai fatti contestati sia rispetto a quelli commessi dalla Società antagonista, soggetta ad ammenda di importo inferiore.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

L'eventuale accoglimento della tesi del F.C. Bologna, per quanto suggestiva, determinerebbe, di fatto, una limitazione dell'applicabilità della norma contestata alle sole società ospitanti, della quale verrebbe tradito lo spirito. La stessa, in maniera chiara, onera indistintamente le società di determinati comportamenti per la prevenzione di fatti violenti, che, comunque, ben possono essere pretesi e posti in essere sia dalle ospitanti sia dalle ospitate. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione normativa data dal Giudice Sportivo e dall'insinuato riconoscimento, da parte dello stesso, della scriminante specifica, la lettura degli atti individua esattamente la natura delle violazioni commesse e, soprattutto, il ricorrere solo di alcune delle ipotesi che, nella specie, possono determinare esclusivamente un'attenuazione della sanzione.

La misura della stessa risulta infine congrua, in quanto, tenendo a mente la natura pericolosa dei fatti posti in essere, il cui mero compimento integra la fattispecie contestata, è indubbio che la maggior sanzione applicata corrisponda alla qualità e diversa quantità delle condotte (lancio di bengala e di seggiolini) compiute.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete